



COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Allegato "B"

(Approvato con atto C.C. n° 50 del 31/05/2022)

(Modificato con atto C.C. n° ____ del ____/____/____)

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Massarosa, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23. "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e ss.mm.ii..
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, i responsabili del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone delle locazioni brevi e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Presupposto dell'imposta e destinazione

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Massarosa.
2. Per strutture ricettive si intendono:
 - tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
 - le locazioni brevi come disciplinate dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e dalla Legge Regionale citata;
 - Strutture ricettive agrituristiche.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.
4. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e promozione del Comune, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento della maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 3
Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Massarosa, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 2.
2. I soggetti passivi corrispondono ai soggetti responsabili che rilasciano quietanza della somma riscossa.

Art. 4
Soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sono:
 - a) il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
 - b) i proprietari di immobili locati ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
 - c) i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
2. I soggetti responsabili devono:
 - a) effettuare il versamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - b) presentare la dichiarazione;
 - c) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5
**Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici
e/o piattaforme on line**

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori: l'obbligo di pagamento e di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
4. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il

suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.

5. I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
6. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. La misura dell'imposta può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento.
3. Per "alta stagione" si intende il periodo che va dal "01/04 al 30/09" mentre per "bassa stagione" il periodo che va dal "01/10 al 31/03".
4. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 7

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dall'imposta:
 - a) i minori, fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore (una persona);
 - c) i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie;
 - d) gli autisti di pullman e le guide turistiche che accompagnano gruppi di persone. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e) le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore.
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, e ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio
 - h) i lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale, limitatamente ai pernottamenti successivi ai primi cinque, anche non consecutivi.
2. L'esenzione di cui alle lettere b), c), d), e), f) e h) del precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in

base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza della esenzione.

3. Le esenzioni previste dal comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione prevista dal successivo art. 8, comma 2 , lettera g) e nella comunicazione periodica di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera e).

Art. 8

Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta

1. Il soggetto responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 4 è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine, il soggetto di cui al precedente comma 1, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;
 - b) richiedere, in concomitanza con l'inizio delle attività, le credenziali per la registrazione delle proprie strutture al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura);
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
 - d) versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, l'imposta di soggiorno dovuta per il trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, con le modalità di cui al successivo articolo 9. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini di adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento;
 - e) presentare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, del relativo periodo di permanenza, del numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 7, dell'imposta dovuta e degli estremi del versamento della medesima, nonché di eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
 - f) in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (ospite/turista), si rinvia a quanto disposto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e ss.mm.ii.;
 - g) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo la normativa vigente in materia e le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli obblighi di comunicazione periodica e di dichiarazione si considerano assolti con l'inserimento di tutti i dati sopra specificati, compresi gli estremi del pagamento, nel portale per la gestione dell'imposta di soggiorno fornito dall'Ente. L'obbligo di comunicazione periodica/dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.
4. Gli obblighi di cui al precedente comma sono espletati, di regola, in modalità telematica; è fatta salva la presentazione dei modelli richiesti in forma cartacea, ove il gestore sia impossibilitato ad assolvere agli obblighi predetti in modalità telematica.

Art. 9

Modalità di versamento

1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 3 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza della somma riscossa o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. Il responsabile dell'imposta di cui al precedente art. 4 effettua trimestralmente il versamento al Comune di Massarosa dell'imposta di soggiorno dovuta entro i seguenti termini:

Trimestre	Scadenza del versamento
Gennaio – febbraio - marzo	16 aprile
Aprile – maggio - giugno	16 luglio
Luglio – agosto - settembre	16 ottobre
Ottobre – novembre – dicembre	16 gennaio anno successivo

3. Per il solo anno 2022, primo anno di applicazione dell'imposta, il versamento della prima scadenza è fissato al 30 novembre 2022. Il saldo del 2022 seguirà la scadenza ordinaria del 16 gennaio dell'anno successivo.
4. Il versamento è effettuato esclusivamente mediante la piattaforma PAGO PA.

Art. 10

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione delle dichiarazioni, nonché degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di accertamento esecutivo.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti). Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori di strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le comunicazioni periodiche e le

dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, ivi compresi i Registri delle presenze;

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di Polizia Municipale.

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97, in tema di ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13

Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 13 del Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 29.11.2010, modificato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2020. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui al comma 2 del successivo art. 14.

Art. 14

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione periodica/dichiarazione di cui al precedente art. 8, comma 2, lett. e) e g).
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00 (dodici/00).

Art. 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e ss.mm.ii..

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del regolamento medesimo sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.